



Comune di Zumaglia

PROVINCIA DI BIELLA

DETERMINAZIONE
AREA TECNICO - MANUTENTIVA
N. 277 DEL 01/12/2025 REG.GEN

OGGETTO:

VILLA VIRGINIA: INTERVENTI DI RIGENERAZIONE GIARDINO. SERVIZIO INTELLETTUALE DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER REDAZIONE RELAZIONE TECNICA PER STABILITA' E MESSA IN SICUREZZA MURO DI SOSTEGNO INGRESSO CARRAIO. DECISIONE DI AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA AI SENSI DELL'ART. 17 D.LGS N. 36/2023 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA EURO 507,52 (CIG B94305D572).

L'anno duemilaventicinque del mese di dicembre del giorno uno nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICO - MANUTENTIVA

In esecuzione delle funzioni di Responsabile del Servizio tecnico- tecnico manutentivo attribuite con Decreto Sindacale di nomina n. 8 del 02/05/2024;

RICHIAMATI:

la deliberazione della G.C. n. 50 del 03/10/2023 con la quale al Sindaco è attribuita la responsabilità del servizio finanziario;
il Bilancio di Previsione 2024 – 2026;
il Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2025 – 2027;
il Piano Esecutivo di gestione 2024-2026;

PREMESSO CHE:

con deliberazione n. 66 in data 19 novembre 2024 la Giunta comunale aderiva al bando denominato "ARMONIA + NUOVE ALLEANZE CHE GENERANO BELLEZZA", rivolto, tra gli altri, agli Enti Pubblici che operano sul territorio biellese, indetto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, con scadenza alle ore 16,00 del 22 novembre 2024, per il sostegno economico dell'iniziativa denominata "VILLA VIRGINIA HUB (ri_connettere la Comunità al paesaggio)", come rappresentata da apposito *dossier* di candidatura redatto dall'Ufficio tecnico comunale per una spesa complessiva di Euro 65.000,00, IVA compresa ai sensi di legge, con una previsione di co-finanziamento da parte del Comune di Zumaglia, in caso di accettazione della candidatura, di Euro 25.000,00;

RICHIAMATO CHE:

con detta adesione l'Amministrazione comunale:

- ✓ conferma gli indirizzi contenuti nelle "Linee programmatiche di governo – quinquennio 2021-2026" in merito alla volontà di adottare iniziative che possano portare a valorizzare Villa Virginia favorendo l'uso della struttura per attività culturali, ricreative e del tempo libero anche con la possibilità di metterla a disposizione di realtà extraterritoriali; l'attenzione su Villa Virginia vuole sottolineare le indubbie potenzialità intrinseche del fabbricato ai fini di attività continuative nel tempo per il bene della comunità e la valorizzazione del territorio;

- ✓ intende perseguire azioni tese a far convergere gli interessi della cittadinanza per l'individuazione di un nuovo polo centrale del paese a basso impatto ambientale e ad alto interesse pubblico attraverso la valorizzazione del giardino di Villa Virginia, quindi nel rispetto delle destinazioni d'uso dell'edificio, e della sua più estesa area pertinenziale dalla Via Roma sino a valle del pendio;
- ✓ intende promuovere e investire su quel "capitale naturale" all'interno del centro urbano, recuperato in armoniosa relazione con il paesaggio, tramite una ridefinizione del concetto di "piazza" intesa come luogo della socialità e della conoscenza della biodiversità, del benessere collettivo e della salute delle persone di tutte le età, laddove possano convivere spazi per gioco per i bimbi, un parco attrezzato dove poter passeggiare e sedersi, per restituire uno spazio naturale – ad oggi purtroppo ancora "non luogo" residuale - alla Comunità e diventare in tal modo il perno tra le varie strutture pubbliche (dalla chiesa al municipio al complesso sportivo) ed il concatenamento di spazi di qualità;

ATTESO CHE:

con nota in data 17/12/2024, la Fondazione CRBiella comunicava l'assegnazione del contributo richiesto per un ammontare di Euro 40.000,00;

con determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 301 del 19/12/2024 veniva affidato al soggetto economico Arch. EMANUELA BAIETTO, con studio professionale in BIELLA, Via Cerruti n. 7, P.IVA 01628680025 C.F. BTMNL65R46A859M, il servizio intellettuale di ingegneria e architettura, identificato con il CIG B4E5E308E7, per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE) relativo a "VILLA VIRGINIA: INTERVENTI DI RIGENERAZIONE GIARDINO", in possesso delle qualificazioni e dei requisiti tecnico-professionali necessari, parametrando l'entità del compenso professionale per un ammontare presunto di lavori a base d'asta di Euro 50.000,00, secondo la stima configurata nel citato dossier di candidatura;

POSTO CHE:

la progettazione di fattibilità tecnico-economica è stata avviata ad oggi partendo dal quadro esigenziale delineato attraverso la candidatura e quindi seguendo le indicazioni metodologiche individuate dalla Fondazione erogante, nell'ambito di esperienze laboratoriali formative da seguire da parte dei beneficiari in quanto parte integrante del percorso progettuale e complementari al supporto finanziario dell'intervento, sino al più recente *workshop* tenutosi in data 13 novembre u.s. laddove è stata presentata la visione rigenerativa prospettata dal Comune di Zumaglia e le varie azioni - materiali ed immateriali- selezionate anche con l'aiuto di incontri di progettazione partecipata con gli *stakeholders* del territorio (scuole, associazioni, cittadini);

dalle analisi effettuate emerge che per garantire la fruizione pubblica del giardino dell'edificio comunale denominato Villa Virginia occorre agire prima di tutto per il miglioramento della sicurezza su percorsi e parapetti;

sia dalle valutazioni di indirizzo svolte con la Soprintendenza competente sia come verificabile dalla attuale precarietà di alcuni tratti di parapetti lapidei, la scelta progettuale potrebbe essere orientata in azioni maggiormente conservative ovvero rigenerative, rendendosi a tal fine imprescindibili analisi statiche e strutturali a cura di tecnico abilitato e con specifiche competenze;

RISCONTRATO CHE:

non sussiste la possibilità di svolgere detto servizio intellettuale di ingegneria e architettura internamente all'Ente in quanto trattasi di prestazione professionale specialistica che richiede competenze non disponibili in capo al responsabile del servizio tecnico comunale;

VISTA la necessità di adempiere in merito;

RILEVATO quindi necessario ricorrere per l'espletamento dei servizi intellettuali - necessari per la redazione di relazione tecnica relativa ai muri di sostegno esistenti, con valutazione di protezione anticaduta appropriata conforme alla normativa vigente, a professionalità esterne all'Ente e possibile ed opportuno farvi fronte, per l'efficacia, l'efficienza, l'economicità e soprattutto alla tempestività dell'azione amministrativa per l'esigenza di contrarre i tempi delle fasi procedurali previste per l'attuazione di un'opera pubblica, ricorrendo all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici, individuando, in particolare per la conoscenza storica dei manufatti in questione e per la partecipazione professionale alle relative trasformazioni negli anni passati, nell'Ing. Orio DELPIANO, con studio professionale in BIELLA, Via Aldo Moro n. 6, P.IVA 00494810021 C.F. DLPROI52B01M201L, l'operatore economico autorizzato e specializzato per tali prestazioni, in possesso delle qualificazioni e dei requisiti tecnico-professionali necessari, il quale ha individuato nell'importo parcellare, con nota in data 20/11/2025, l'equo compenso in Euro 400,00, a vacanza, comprese spese ed oneri accessori, al netto degli oneri previdenziali pari al 4% per Euro 16,00, ed oltre IVA di legge 22% per Euro 91,52, offerta, agli atti d'ufficio, che risulta adeguata e congrua rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante, commisurata e proporzionata al livello qualitativo delle prestazioni da rendere, tenuto conto degli elaborati tecnici da produrre a supporto dell'ottenimento delle autorizzazioni di legge trattandosi di intervento su immobile sottoposto a vincolo monumentale;

APPURATO CHE:

ai sensi dell'art. 50 comma 1 del citato D.Lgs n. 36/2023 le stazioni appaltanti *procedono* all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'articolo 14 del Codice medesimo, in particolare con le seguenti modalità:

- a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

L'Allegato I.1 al D.Lgs n. 36/2023 definisce, all'art. 3 comma 1 lettera d), l'affidamento diretto come l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'art. 50 comma 1 lettere a) e b) del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice;

le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, per il modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria, e per la tipologia delle prestazioni richieste;

gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Codice dei Contratti;

PRESO ATTO CHE:

il Codice dei contratti pubblici, approvato con Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, prevede la digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici; la digitalizzazione si applica a tutti i contratti sottoposti alla disciplina del Codice, ossia contratti di appalto o concessione, di qualunque importo, nei settori ordinari e nei settori speciali;

l'utilizzo della Piattaforma Contratti Pubblici consente l'acquisizione del CIG ai soli fini della tracciabilità, per le ipotesi individuate nell'aggiornamento alla determina ANAC n. 4/2011 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, per le quali era prevista l'acquisizione dello SmartCIG senza limiti di importo;

L'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, al fine di favorire le Amministrazioni nell'adeguarsi ai nuovi sistemi che prevedono l'utilizzo delle piattaforme certificate e garantire così un migliore passaggio verso l'amministrazione digitale, sentito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ritiene che allo scopo di consentire lo svolgimento delle ordinarie attività di approvvigionamento in coerenza con gli obiettivi della digitalizzazione, l'utilizzo dell'interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma contratti pubblici – PCP, sarà disponibile per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro in coerenza con quanto stabilito nel Comunicato del Presidente del 18 giugno 2025 *“Adozione del provvedimento di prolungamento della proroga di alcuni adempimenti previsti con la Delibera n. 582 del 13/12/2023 e con il Comunicato del Presidente del 18/12/2024”*, rappresentando tale strumento una modalità suppletiva che può essere utilizzata in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alle piattaforme di approvvigionamento certificate;

allo scopo è stato acquisito il Codice Identificativo Gara presso la Piattaforma Contratti Pubblici ANAC (Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici), identificandosi la procedura con il CIG n. B94305D572, non essendo necessario richiedere un CUP (Codice Unico di progetto) in quanto non ravvisabile in questo servizio l'obiettivo dello sviluppo economico e sociale;

RITENUTO fondamentale il servizio in argomento e rilevata l'esigenza di procedere al relativo affidamento;

DATO ATTO CHE:

è all'oggi possibile determinare fino alla concorrenza massima di Euro 507,52 comprensivo di spese ed oneri accessori, compresi oneri previdenziali 4% ed IVA 22%, coerente con le attuali disponibilità finanziarie, la somma necessaria a rispondere alla prestazione in oggetto;

l'affidamento della prestazione risultando ampiamente inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'articolo 14 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 nonché agli importi di cui all'art. 50 comma 1 lettera b) al valore di Euro 140.000, rientra tra quelle eseguibili, mediante affidamento diretto;

ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs n. 36/2023 l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio di risultato di cui all'art. 1 del medesimo D.Lgs. n. 36/2023;

DATO ATTO CHE in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

CONSIDERATO pertanto CHE:

ai sensi dell'art. 17 comma 1 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, *“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.”*;

ai sensi del combinato disposto dell'art. 17 c. 1 del D.Lgs n. 36/2023 e dell'art. 192 del D.Lgs 267/2000 recante *“Determinazioni a contrattare e relative procedure”* per cui la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base,
il presente atto assume pertanto valore decisivo di determinazione a contrarre con contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 c. 1 lettera b) del D.Lgs 36/2023, i cui elementi essenziali sono:

a) il *fine* che il contratto intende perseguire è quello oggetto dell'affidamento;
b) l'*oggetto* del contratto è il servizio intellettuale di ingegneria e architettura per la redazione degli elaborati relativi relazione tecnica strutturale sui muri di sostegno e protezioni anticaduta presso il giardino dell'edificio comunale denominato VILLA VIRGINIA"; la sua *forma e le clausole ritenute essenziali*: le clausole principali del contratto sono contenute nel presente atto, nel *dossier* di candidatura, redatto dal R.U.P. arch. Raffaella Penna in qualità di Responsabile del servizio tecnico ed approvato dall'Amministrazione comunale con d.G.C. n. 66/2024, con funzione analoga al Documento di Indirizzo alla progettazione, di cui all'Allegato I.7 art. 1 comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023, nell'offerta dell'operatore economico, agli atti d'ufficio; il contratto da aggiudicarsi è per natura un contratto di servizi, da stipularsi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 36/2023; in applicazione dell'art. 18 del D.Lgs n. 36/2023 ed alle condizioni ivi richiamate, la stipulazione del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale con sottoscrizione per accettazione della determinazione dirigenziale alla quale verrà conferito valore contrattuale, con piena efficacia quale scrittura privata ai sensi dell'art. 2702 c.c. a seguito di sottoscrizione per accettazione con firma elettronica dell'affidatario;

la garanzia provvisoria non è dovuta, ai sensi dell'art. 53 del Codice dei contratti pubblici "Garanzie a corredo dell'offerta e garanzie definitive", laddove al comma 1 prevede che nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1 lettera b), la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106; ai sensi dell'art. 53 comma 4, l'operatore economico è nell'affidamento in argomento esonerato anche dalla prestazione della garanzia definitiva, con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, in considerazione della specificità della procedura e del modesto valore della prestazione e della remota possibilità che un inadempimento possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

in osservanza dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, del principio di tempestività di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 36/2023, le prestazioni, il cui inizio dovrà avvenire con decorrenza immediata rispetto all'aggiudicazione, sotto le riserve di legge, dovranno essere espletate in giorni 10, essendo l'acquisizione preordinata al compimento della fase di progettazione di fattibilità tecnico-economica ed all'ottenimento di autorizzazioni da parte di enti sovraordinati; qualora in seguito a controlli effettuati dall'Amministrazione emergesse la non veridicità delle dichiarazioni rese è prevista la risoluzione del contratto e il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta e l'applicazione di una penale in misura pari al 10 per cento del valore di contratto;

ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti all'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

c) la *modalità di scelta del contraente* ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base: è l'affidamento diretto ai sensi dell'art. dell'art. 50 comma 1 lettera b) del citato D.Lgs n. 36/2023 anche senza consultazione di più operatori economici, essendo il valore stimato dell'appalto pari a complessivi Euro 416,00 (oltre IVA 22% ai sensi di legge);

RILEVATO CHE ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs n. 81/08 e s.m.i. "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" la formalizzazione del contratto è subordinata all'esito positivo in merito alla verifica circa il possesso dei requisiti dell'operatore economico, richiesti dalle vigenti normative, rilevando che l'obbligo di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applica ai servizi di natura intellettuale;

VISTI:

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Zumaglia. (D.Lgs. n. 39/93 art.3) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici, e segnatamente l'art. 17 comma 1 e l'art. 50;
il D.Lgs. 33/2013, in materia di Amministrazione trasparente;

RICHIAMATI altresì i principi generali di cui alla Parte I Titolo I del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

ACCERTATO CHE, come da documentazione agli atti d'ufficio, l'operatore economico selezionato risulta in regola con gli adempimenti contributivi (come da attestazione di regolarità Inarcassa del 27 novembre 2025, assunta agli atti al Prot. n. 4504 del 27/11/2025);

ATTESA la necessità di garantire il funzionamento dei servizi di propria competenza e di assumere idoneo impegno di spesa;

DATO ATTO CHE il provvedimento che si adotta verrà trasmesso al responsabile del servizio finanziario per il visto di cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

CONSIDERATO CHE:

il Responsabile del Servizio e R.U.P. non si trova in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, dall'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 ed infine dall'art. 6 comma 2 e art. 7 del Codice di comportamento dell'Amministrazione, e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000;

il soggetto economico Ing. Orio DELPIANO, con studio professionale in BIELLA, Via Aldo Moro n. 6, P.IVA 00494810021 C.F. DLPROI52B01M201L:

- ✓ in riferimento alla Legge n. 136/2010, è obbligato al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge, attraverso la presentazione, ai sensi del comma 7 di detto articolo, di dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato, considerato che la violazione di tale obbligo è causa di risoluzione del rapporto contrattuale;
- ✓ dovrà rispettare il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Zumaglia, pubblicato nell'apposita sezione del sito del Comune di Zumaglia (Amministrazione trasparente) pena la risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice stesso;

ACCERTATO:

ai sensi dell'art.9 D.L. 78/2009, che il programma dei pagamenti conseguente all'adozione del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis comma 1 del D.Lgs 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, rendendo in merito parere favorevole unitamente alla sottoscrizione;

RILEVATO CHE i dati relativi alle somme erogate con la presente determinazione sono soggetti a pubblicazione art. 37 del D.Lgs. n.33/2013;

VISTI:

- il vigente Statuto Comunale;
- il D.Lgs n.267/2000 smi;
- il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207 smi per quanto applicabile;
- il Decreto 7 marzo 2018 n. 49;
- i vigenti Regolamenti comunale per quanto applicabili;
- le Linee guida ANAC per quanto applicabili;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii;

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Zumaglia. (D.Lgs. n. 39/93 art.3) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

- il D.Lgs. n. 165/2001;
- in tema di imposta di bollo, ai sensi dell'art. 1 comma 2 Allegato I.4, sono esentati gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro;

RILEVATO CHE l'adozione del presente provvedimento rientra tra le competenze attribuite per il combinato disposto dell'art. 107 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000 smi;

Ciò premesso

D E T E R M I N A

per quanto richiamato in premessa che qui si intende integralmente trascritto e riportato:

1. di CONTRARRE per le motivazioni in premessa esposte e qui rese proprie, avviando la fase di scelta del contraente relativamente alla prestazione in oggetto, ed a tal fine di dichiarare pertanto ai sensi del combinato disposto dell'art. 17 c. 1 del D.Lgs 36/2023 e dell'art. 192 del D.Lgs 267/2000 recante "Determinazioni a contrattare e relative procedure" per cui la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base,

il presente atto assume pertanto valore decisivo di determinazione a contrarre con contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 c. 1 lettera b) del D.Lgs 36/2023, i cui elementi essenziali sono:

a) il *fine* che il contratto intende perseguire è quello oggetto dell'affidamento;

b) l'*oggetto* del contratto è il servizio intellettuale di ingegneria e architettura per la redazione degli elaborati relativi relazione tecnica strutturale sui muri di sostegno e protezioni anticaduta presso il giardino dell'edificio comunale denominato VILLA VIRGINIA"; la sua *forma e le clausole ritenute essenziali*: le clausole principali del contratto sono contenute nel presente atto, nel *dossier* di candidatura, redatto dal R.U.P. arch. Raffaella Penna in qualità di Responsabile del servizio tecnico ed approvato dall'Amministrazione comunale con d.G.C. n. 66/2024, con funzione analoga al Documento di Indirizzo alla progettazione, di cui all'Allegato I.7 art. 1 comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023, nell'offerta dell'operatore economico, agli atti d'ufficio; il contratto da aggiudicarsi è per natura un contratto di servizi, da stipularsi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 36/2023; in applicazione dell'art. 18 del D.Lgs n. 36/2023 ed alle condizioni ivi richiamate, la stipulazione del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale con sottoscrizione per accettazione della determinazione dirigenziale alla quale verrà conferito valore contrattuale, con piena efficacia quale scrittura privata ai sensi dell'art. 2702 c.c. a seguito di sottoscrizione per accettazione con firma elettronica dell'affidatario;

la garanzia provvisoria non è dovuta, ai sensi dell'art. 53 del Codice dei contratti pubblici "Garanzie a corredo dell'offerta e garanzie definitive", laddove al comma 1 prevede che nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1 lettera b), la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106; ai sensi dell'art. 53 comma 4, l'operatore economico è nell'affidamento in argomento esonerato anche dalla prestazione della garanzia definitiva, con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, in considerazione della specificità della procedura e del modesto valore della prestazione e della remota possibilità che un inadempimento possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

in osservanza dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, del principio di tempestività di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 36/2023, le prestazioni, il cui inizio dovrà avvenire con decorrenza immediata rispetto all'aggiudicazione, sotto le riserve di legge, dovranno essere espletate in giorni 10, essendo l'acquisizione preordinata al compimento della fase di progettazione di fattibilità tecnico-economica ed all'ottenimento di autorizzazioni da parte di enti sovraordinati; qualora in seguito a controlli effettuati dall'Amministrazione emergesse la non veridicità delle dichiarazioni rese è prevista la risoluzione del contratto e il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già

eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta e l'applicazione di una penale in misura pari al 10 per cento del valore di contratto;

ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti all'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

c) la *modalità di scelta del contraente* ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base: è l'affidamento diretto ai sensi dell'art. dell'art. 50 comma 1 lettera b) del citato D.Lgs n. 36/2023 anche senza consultazione di più operatori economici, essendo il valore stimato dell'appalto pari a complessivi Euro 416,00 (oltre IVA 22% ai sensi di legge);

2. di AFFIDARE al soggetto economico Ing. Orio DELPIANO, con studio professionale in BIELLA, Via Aldo Moro n. 6, P.IVA 00494810021 C.F. DLPROI52B01M201L, il servizio intellettuale di ingegneria e architettura per la redazione di relazione tecnica relativa ai muri di sostegno esistenti presso l'edificio comunale denominato "Villa Virginia" con valutazione di protezione anticaduta appropriata conforme alla normativa vigente, identificato con il CIG B94305D572, in possesso delle qualificazioni e dei requisiti tecnico-professionali necessari, il quale ha individuato l'equo compenso nell'importo parcellare in Euro 400,00, a vacanza, comprese spese ed oneri accessori, al netto degli oneri previdenziali pari al 4% per Euro 16,00, ed oltre IVA di legge 22% per Euro 91,52, per complessivi Euro 507,52, con riferimento all'offerta pervenuta agli atti d'ufficio;

3. di ASSUMERE IMPEGNO DI SPESA a favore del soggetto economico Ing. Orio DELPIANO, con studio professionale in BIELLA, Via Aldo Moro n. 6, P.IVA 00494810021 C.F. DLPROI52B01M201L per l'importo complessivo di Euro 507,52 inclusi oneri previdenziali ed IVA 22% di legge per le prestazioni di cui al punto 2.;

4. di IMPUTARE la spesa complessiva pari ad Euro 507,52 nell'apposito Capitolo del Bilancio al Capitolo n. 130/90/1 all'oggetto "Patrimonio comunale: Acquisto di beni e servizi";

5. di DISPORRE che:

il pagamento verrà effettuato a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti della PA e del rispetto degli obblighi di cui all'art. 3 della L. 136/20 previa comunicazione al contraente dell'impegno finanziario assunto, tramite bonifico bancario, 30 giorni f.m., protocollo fattura riscontrata regolare;

la presente determinazione, a cui è attribuito valore contrattuale, è trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza ed è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile di competenza del medesimo, attestante la copertura finanziaria;

è data attuazione ai disposti dell'art. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013, con pubblicazione del presente provvedimento sul link "Amministrazione Trasparente" sul sito del Comune di Zumaglia ed all'apposita sezione dell'albo pretorio comunale;

6. di DARE ATTO che:

ai sensi dell'art. 183 comma 8 D.Lgs n. 267/2000 s.m.i è stato accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;

il responsabile del servizio tecnico è individuato in qualità di R.U.P. ;

ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 s.m.i sul procedimento amministrativo qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) competente, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo online.

Il Responsabile del Servizio

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Zumaglia. (D.Lgs. n. 39/93 art.3) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

F.to: RAFFAELLA PENNA